

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Impianti a rischio di incidente rilevante (RIR)
Piano delle ispezioni ex art. 27, comma 3, del D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105
Triennio 2023 – 2015

II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;
- VISTA** la Legge regionale 10 aprile 1978 n. 2 recante “Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- VISTA** la Legge regionale 21 maggio 2019 n. 7 “ Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”.
- VISTO** il D.P. Reg. n. 9 del 5 aprile 2022, pubblicato nella GURS n. 25 Parte I del 01/06/2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008 recante rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- VISTA** la legge n. 13 del 25 maggio 2022, “Legge di stabilità regionale per l’anno 2022 – 2024;
- VISTA** la L.R. n.1 del 11/01/2023 con la quale è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2023 fino al 28/02/2023;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 43 del 16/01/2023 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Perimetro sanitario”;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 450 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione alla Delibera della Giunta di Governo Regionale n. 94 del 10.02.2023, è stato conferito, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n.20, alla dottoressa Patrizia Valenti, a far data 14 febbraio 2023 e per la durata di anni due, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
- VISTA** la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con le sostanze pericolose (*Seveso ter*);
- VISTO** Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (di seguito D.Lgs. 105/2015);
- VISTO** l’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 che prevede che “*le regioni predispongono piani regionali di ispezioni, riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell’ambito dei rispettivi territori*” e “*predispongono ogni anno, per quanto di rispettiva competenza, i programmi*

delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti”;

VISTO il successivo art. 30, comma 1 che dispone che *“alle ispezioni di cui all’art. 27 connesse all’attuazione del presente decreto si provvede con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite nell’allegato P”.*

VISTO l’allegato H del D.Lgs. 105/2015 recante *“Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni”;*

VISTA la nota prot. 5178/GAB/12 del 20 settembre 2017 con la quale l’Assessore per il Territorio e l’Ambiente ha emanato la *“Direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione delle attività afferenti al Dipartimento regionale dell’Ambiente, al Dipartimento regionale dell’Urbanistica e ad A.R.P.A. Sicilia”;*

VISTA la nota prot. 2947/GAB del 22 luglio 2019 con la quale l’Assessore per il Territorio e l’Ambiente ha emanato la *“Circolare per la gestione delle tariffe versate dai gestori ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 105/2015, per l’effettuazione delle ispezioni sugli impianti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore, di competenza della Regione Siciliana”;*

VISTO il Piano delle ispezioni per il triennio 2023 – 2025, predisposto in attuazione dell’art. 27, comma 3 del D. Lgs. 26 giugno 2015 n. 105;

RITENUTO di dovere approvare e adottare il suddetto Piano;

PRESO ATTO che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del Bilancio Regionale;

DECRETA

Articolo 1 – Piano Regionale delle ispezioni

1. E’ approvato e adottato il *Piano Regionale delle Ispezioni per il triennio 2023 – 2025*, allegato al presente decreto del quale è parte integrante, predisposto ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, per gli impianti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) di *“soglia inferiore”*.
2. Nel Piano di cui al comma 1 è compreso il *Programma Triennale delle Ispezioni 2023-2025*, riportante l’elenco degli stabilimenti di soglia inferiore oggetto di ispezione, predisposto in conformità ai criteri definiti dalla normativa di settore richiamata nelle premesse ed alle caratteristiche intrinseche degli impianti.
3. Al di fuori del Programma delle Ispezioni potranno essere disposte delle ispezioni *“straordinarie”*, con oneri a carico dei gestori, allo scopo di indagare con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e *“quasi incidenti”*, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal D. Lgs. 105/2015.

Articolo 2 – Effettuazione delle ispezioni

1. L’attività ispettiva sarà condotta da Commissioni formate dal personale della Regione Siciliana o dell’ARPA Sicilia e dal personale dei Vigili del Fuoco e dell’INAIL, così come previsto nelle convenzioni sottoscritte da questo Dipartimento con la Direzione di ARPA Sicilia, dei VV.F. e di INAIL.
2. Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente sarà nominata, per ogni impianto da sottoporre a ispezione, una commissione composta dal suddetto personale, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato H del D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, punto 5 *“Criteri per l’effettuazione delle ispezioni”*, che opererà secondo quanto concordato nelle convenzioni all’uopo sottoscritte.

Articolo 3 – Tariffe ispezioni

1. Ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 105/2015, alle ispezioni di cui all’art. 27 del D. Lgs. 105/2015 si provvede con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite nell’Allegato I al suddetto decreto, mediante versamento sul Capitolo in entrata n. 7496 *“Proventi*

derivanti da servizi ispettivi e di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose in attuazione della direttiva 2012/18/UE”.

Articolo 4 – Disposizioni finali

1. Il presente decreto, completo dell'Allegato *Piano regionale delle ispezioni*, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ai sensi dell'art. 98, comma 6 della l.r. n. 9 del 07/05/2015.
2. Avverso il presente decreto è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale del 15 aprile 2021, n.9.
4. Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia, agli Uffici Territoriali del Governo, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Palermo, 08/03/2023

F.to
Il Dirigente Generale
Patrizia Valenti



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Impianti a rischio di incidente rilevante (RIR).

Piano regionale delle ispezioni
ex art. 27, comma 3, D. Lgs. 16 giugno 2015, n. 105.

Triennio 2023 - 2025



INDICE

1. Premessa	Pagina 2
2. Definizioni	Pagina 5
3. Finalità e contenuti del Piano regionale delle ispezioni	Pagina 7
4. Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante – RIR	Pagina 8
5. Effetto Domino	Pagina 10
6. Esiti Primo Ciclo Ispezioni	Pagina 12
7. Programmazione attività ispettiva	Pagina 14



1. Premessa

La definizione di rischio, associata al territorio, richiama da una parte la necessità di esercitare un controllo sulle azioni che possono, a qualunque titolo arrecare un danno (e che coinvolgono quindi l'attività decisionale), e dall'altra presuppone lo studio degli eventi indesiderati, e dei possibili scenari relativi ai sistemi coinvolti, per far emergere le connessioni, le cause e gli effetti. Classicamente il rischio viene inteso come prodotto della probabilità del verificarsi di un evento anomalo per le sue conseguenze, e risponde alla nota regola naturale della c.d. "causa-effetto" che connette i comportamenti antropici alla naturale modificazione dell'ambiente, determinando scenari di pericolosità in continua evoluzione.

Con il termine di "rischio industriale" si fa inoltre riferimento alle problematiche pluridisciplinari connesse con la prevenzione di situazioni anomale o incidentali originate da attività industriali. La pressione sull'ambiente che si valuta con tale fattore è influenzata dalla struttura economico-produttiva del contesto di riferimento, sia dal punto di vista della concentrazione di imprese localizzate nel territorio, sia in termini di tipologia del processo produttivo e quindi di sostanze utilizzate o comunque presenti al suo interno.

In tale contesto si inserisce il cosiddetto "incidente rilevante", cioè un evento, quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati, che si verifichi durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

Il concetto di incidente rilevante è collegato a quello di "stabilimento a rischio di incidente rilevante", che comprende aziende e depositi industriali operanti in tutti quei settori merceologici che presentano al loro interno sostanze pericolose in quantità tali da superare i limiti definiti dalla normativa stessa. Gli stabilimenti così individuati rientrano in diverse classi di rischio potenziale in funzione della tipologia di processo, e della quantità e pericolosità delle sostanze o preparati pericolosi presenti al loro interno.

Il "rischio industriale d'area", invece, è inteso come quello prodotto da più sorgenti ed è solitamente affrontato con soluzioni tecniche, tecnologico-costruttive e localizzative di carattere generale, tese a limitare le conseguenze globali di possibili eventi incidentali. Quest'approccio *"prescinde da una completa contestualizzazione nell'ambito territoriale, mentre il pericolo di incidente rilevante è strettamente relazionato alla struttura territoriale, intesa nelle componenti naturali (assetto geodinamico, morfologia, idrogeologia, vegetazione, clima) e nelle componenti insediative (infrastrutture, edificato, imprese), non solo per motivi di 'concentrazione' del rischio"*.

La regolamentazione del rischio industriale è stata avviata a livello comunitario con la Direttiva 82/501/CE, nota anche come "*Direttiva Seveso*" – dal nome del comune che riportò i maggiori danni del tragico incidente avvenuto nel 1976 presso lo stabilimento dell'ICMESA di Meda) – con la quale l'Unione Europea ha avviato una politica comune in materia di prevenzione di tali incidenti. In 30 anni il quadro comunitario si è evoluto con una serie di ulteriori direttive, seguite da omologhi provvedimenti di recepimento adottati nel nostro paese, che sono intervenute progressivamente sull'argomento:

- ✚ Direttiva 82/501/CEE (*Seveso I*), recepita con il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175;
- ✚ Direttiva 96/82/CE (*Seveso II*), recepita con il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- ✚ Direttiva 2003/105/CE (*Seveso II bis*), recepita con il D. Lgs. 21 settembre 2005, n. 238;
- ✚ Direttiva 2012/18/UE (*Seveso III*), recepita con il D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.

L'ultima direttiva, in particolare definisce un quadro di norme volte a prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, per assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione



per i cittadini. La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che costituisce una sorta di testo unico sul rischio industriale. Il decreto aggiorna infatti tutta la precedente normativa e riordina il sistema, introducendo importanti modifiche per gli aspetti tecnici, ridefinendo il ruolo e le funzioni delle Autorità competenti e precisando infine le competenze e gli obblighi dei gestori degli impianti.

Una delle novità più importanti del D. Lgs. 105/2015 riguarda l'adeguamento normativo al nuovo sistema di classificazione delle sostanze chimiche, introdotto a seguito dell'emanazione del regolamento CLP (*Classification, labelling and packaging*) (CE) n. 1272/2008, che adegua il precedente sistema UE al GHS (*Global Harmonized System*), un sistema delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze chimiche pericolose e a informare gli utenti dei relativi pericoli. In particolare l'Allegato 1 "*Sostanze Pericolose*" recepisce il regolamento, indicando anche le nuove soglie dei campi di applicazione della direttiva.

Più in generale, le novità più rilevanti introdotte nella normativa italiana dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, riguardano:

- ✚ le procedure per l'attivazione del meccanismo della "deroga" per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4);
- ✚ l'obbligo, per le autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante, di cooperare in ambito regionale nello svolgimento dei propri compiti, e più in generale l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del "*Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale*" delle norme di settore (articolo 11);
- ✚ l'obbligo della notifica in formato elettronico, utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, e l'introduzione di modulistica unificata, a livello nazionale, per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (articolo 13, Allegato 5);
- ✚ il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico e l'accesso all'informazione di settore con le modalità previste dal D. Lgs. 195/2005 (articolo 23), nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articolo 24);
- ✚ il rafforzamento del sistema dei controlli attraverso la pianificazione regionale, per consentire l'esame sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati negli stabilimenti, e la programmazione delle ispezioni (articolo 27);
- ✚ la definizione di alcuni aspetti contabili relativi alle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I).

Con gli allegati da A ad M, inoltre, vengono aggiornate e completate le norme di carattere tecnico necessarie per dare attuazione alla normativa, con la definizione di un corpo organico di direttive destinato a gestire ogni aspetto applicativo.

Il D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 ha suddiviso gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) in due categorie (articolo 3, comma 1), rispettivamente di competenza statale e regionale:

- ✚ «stabilimento di soglia superiore»: "*uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1*";
- ✚ «stabilimento di soglia inferiore»: "*uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1*".



Il D. Lgs. 105/2015 individua inoltre le competenze dei diversi soggetti istituzionali (Stato, Regione, Prefettura, Comune) interessati. In particolare l'art. 7 "Funzioni della Regione" stabilisce che la Regione, o il soggetto da essa designato, con riferimento agli stabilimenti di soglia inferiore:

- a) *“predisporre il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;*
- b) *si esprime, ai sensi dell'articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;*
- c) *fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13;*
- d) *disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'articolo 30”.*

Lo stesso articolo 7, comma 2, stabilisce inoltre che la Regione, o il soggetto da essa designato, al fine di portare avanti le attività sopra elencate può, *“fermo restando il supporto tecnico scientifico dell'agenzia regionale per l'ambiente territorialmente competente, ... stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio”.* Per quanto riguarda infine il c.d. *Piano delle ispezioni* va ricordato che, ai sensi dell'art. 27, comma 13, dello stesso D. Lgs. 105/2015, i piani predisposti dalle Regioni (o i loro aggiornamenti) devono essere trasmessi al Ministero dell'Ambiente, insieme ai programmi annuali delle ispezioni, entro il 28 febbraio di ogni anno.

ISPRA, come disposto dall'art. 5 comma 3, del D. Lgs. 105/2015, predisporre ed aggiorna l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, degli esiti delle ispezioni e delle valutazioni dei rapporti di sicurezza. Le notifiche previste dall'articolo 13 del D. Lgs. 105/2015 possono essere trasmesse dai gestori per via telematica, utilizzando l'applicazione web *“SEVESO III.0 - Sistema Comunicazione Notifiche”* predisposta da ISPRA ai sensi dell'art. 13, comma 5, dello stesso D. Lgs. 105/15.

Per la consultazione dei dati (pubblici) forniti dai gestori nelle notifiche trasmesse ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 105/2015, dei dati forniti o pubblicati da altre Amministrazioni (ISPRA, Prefetture...), nonché delle risultante delle attività poste in essere dal Dipartimento (verifica dei Sistemi di Gestione della Sicurezza SGS sugli stabilimenti di competenza regionale, di soglia Inferiore) è disponibile il Portale *“Inventario degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti”*, visionabile all'indirizzo: <http://arta.regione.sicilia.it/portalerir/>.



2. Definizioni

Valgono le definizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE, come recepita dal D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, ed in particolare:

- a) «stabilimento»: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;
- b) «stabilimento di soglia inferiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1 al D. Lgs. 105/2015, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1 al D. Lgs. 105/2015, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1 al D. Lgs. 105/2015;
- c) «stabilimento di soglia superiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1 al D. Lgs. 105/2015, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1 al D. Lgs. 105/2015;
- d) «stabilimento adiacente»: uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- e) «nuovo stabilimento»:
 - 1) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure
 - 2) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;
- f) «stabilimento preesistente»: uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;
- g) «altro stabilimento»: un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e);
- h) «impianto»: un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;
- i) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;
- l) «sostanza pericolosa»: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1 al D. Lgs. 105/2015, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;
- m) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
- n) «presenza di sostanze pericolose»: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1 al D. Lgs. 105/2015;



- o) «incidente rilevante»: un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;
- p) «pericolo»: la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;
- q) «rischio»: la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;
- r) «deposito»: la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
- s) «deposito temporaneo intermedio»: deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio;
- t) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- u) «pubblico interessato»: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 24, comma 1, del D. Lgs. 105/2015 o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente si considerano portatrici di un siffatto interesse;
- v) «ispezioni»: tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti.



3. Finalità e contenuti del *Piano regionale delle ispezioni*

- Obiettivo del *Piano regionale di ispezioni* è di stabilire i criteri, le procedure e gli strumenti per:
- ✚ effettuare la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante, finalizzata all'individuazione delle priorità per l'inserimento di tutti gli stabilimenti di soglia inferiore nei programmi di ispezione ordinaria, assicurando che l'intervallo tra due visite consecutive in loco non sia superiore a tre anni;
 - ✚ predisporre i programmi annuali di ispezione, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco;
 - ✚ regolamentare le modalità di esecuzione delle ispezioni ordinarie;
 - ✚ regolamentare le modalità di esecuzione delle ispezioni straordinarie;
 - ✚ assicurare la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti.

Le indicazioni metodologiche di base per la redazione del *Piano delle ispezioni* di competenza regionale sono date dall'articolo 27 del D. Lgs. 105/2015. Le ispezioni devono essere adeguate al tipo di stabilimento, sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti, e sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire in particolare che il gestore possa comprovare (art. 27, comma 1):

- a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
- b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
- c) che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione presentata descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
- d) che le informazioni di cui all'articolo 23 del D. Lgs. 105/2015 siano rese pubbliche.

In base a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, il *Piano delle ispezioni* deve contenere i seguenti elementi:

- a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
- b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione;
- c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
- d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. 105/2015;
- e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni;
- g) le procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare;
- h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. 105/2015, e nello specifico dall'Allegato H, gli aspetti di sicurezza da tenere presente, in termini generali sono:

- a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- b) risultanze delle ispezioni precedenti;
- c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi - incidenti;
- d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti con probabilità o possibilità di effetto domino;
- e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante;
- h) vie di propagazione della sostanza pericolosa.



4. Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante - RIR

La Sicilia è una delle regioni a maggiore concentrazione di impianti industriali ad elevato rischio di incidente rilevante. Le aree particolarmente critiche sono sostanzialmente tre, ovvero le *Aree ad elevato rischio di crisi ambientale* rappresentate dai poli di Priolo/Augusta/Melilli (SR), di Milazzo (ME) e di Gela (CL), all'interno delle quali sono dislocate raffinerie petrolifere, complessi chimici e petrolchimici, centrali termoelettriche ed altri impianti minori (gasdotti, produzione vapore, frazionamento aria per produzione gas tecnici, imbottigliamento GPL, trattamento acque /catalizzatori, ecc. ecc.). Le tre *Aree a rischio*, localizzate sulla costa orientale e meridionale della Sicilia (cf. figura), comprendono in particolare i seguenti comuni:

- ✚ Caltanissetta (comuni di Butera, Gela e Niscemi);
- ✚ Siracusa (comuni di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa);
- ✚ Comprensorio del Mela (comuni di Condò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e San Pier Niceto).

Sulla base delle informazioni desunte dalle notifiche ex art. 13 D. Lgs. 105/2015, al 31/12/2022 gli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante R.I.R., soggetti agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 105/2015, ricadenti nel territorio della Regione Sicilia, sono complessivamente 58.

- 33 stabilimenti sono classificati di soglia superiore;
- 25 stabilimenti sono classificati di soglia inferiore.

Dei 25 stabilimenti classificati di “soglia inferiore” ne risultano attivi 23, in quanto:

- lo stabilimento NU128 – Stromboli Solar 1 di Trapani (TP) risulta “non costruito”, così come riferito nell'ultima notifica – n. 3773 del 17/05/2022;
- lo stabilimento NU123 – Sol.In.Par di Partanna (TP) risulta “costruito ma non attivo”, così come riferito nell'ultima notifica – n. 3569 del 29/11/2021.

Rispetto all'inventario dello scorso anno è stato stralciato lo stabilimento NU115 – Enel Produzione di Augusta (SR) che, con l'ultima notifica n. 4093 del 21/10/2022, ha comunicato lo stato di “cessazione attività/dismesso”.

Un discorso a parte va fatto per lo stabilimento ELGAS di Carini, che sul portale SEVESO Query risulta attivo.

Durante un sopralluogo del Comando dei VV.F. di Palermo, effettuato nell'ambito di un procedimento ex D.Lgs. 758/94 lo scorso 19/09/2022 a seguito di non conformità riscontrate nel corso dell'ispezione SGS, è risultata inattiva l'attività di stoccaggio del GPL nei due serbatoi fuori terra e la relativa giostra di imbottigliamento Al gestore, con nota prot. n. 83972 del 18/11/2022 è stato prescritto l'aggiornamento della notifica. Ad oggi ELGAS non ha aggiornato la notifica.

Tabella 1 – Stabilimenti di soglia inferiore

N°	Ragione Sociale	Codice	Comune	Prov.	Attività	Stato
1	Air Liquide Italia Produzione S.r.l.	DU002	Priolo Gargallo	SR	(22) Impianti chimici	Attivo
2	Gela Gas	DU016	Gela	CL	(13) Produzione, stoccaggio, imbottigliamento e distribuzione GPL	Attivo
3	Industria Meridionale Alcolici – I.M.A. S.r.l.	DU017	Trapani	TP	(28) Industrie alimentari e delle bevande	Attivo
4	Versalis S.p.A.	DU023	Ragusa	RG	(22) Impianti chimici	Attivo
5	Elgas S.r.l. (già So.Ge.Gas S.r.l.)	DU028	Carini	PA	(14) Stoccaggio di GPL	-----



N°	Ragione Sociale	Codice	Comune	Prov.	Attività	Stato
6	Milana Carburanti S.r.l.	NU053	Ispica	RG	(10) Stoccaggio di combustibili	Attivo
7	D.M. Servizi S.p.A.	NU059	Catania	CT	(18) Produzione e stoccaggio fertilizzanti	Attivo
8	Levantoil – Deposito costiero	NU065	Mazara del Vallo	TP	(10) Stoccaggio di combustibili	Attivo
9	Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.	NU069	Augusta	SR	(10) Stoccaggio di combustibili	Attivo
10	Aragas s.n.c. di Castellana Raimondo Domenico & C.	NU074	Aragona	AG	(14) Stoccaggio di GPL	Attivo
11	S.E.M. S.r.l.	NU089	Misilmeri	PA	(39) Stoccaggio esplosivi	Attivo
12	Ge.D.Es. S.r.l. - Gestione Depositi esplosivi S.r.l.	NU090	Sambuca di Sicilia	AG	(39) Stoccaggio esplosivi	Attivo
13	Enimed S.p.A. - Centro Olio Ragusa	NU093	Ragusa	RG	(10) Stoccaggio di combustibili (03) Attività minerarie	Attivo
14	Enimed S.p.A. - Nuovo Centro Olio	NU096	Gela	CL	(10) Stoccaggio di combustibili (03) Attività minerarie	Attivo
15	Enimed S.p.A. - Centro raccolta Olio Perla e Prezioso	NU098	Gela	CL	(10) Stoccaggio di combustibili (03) Attività minerarie	Attivo
16	Bluoil S.r.l.	NU105	Modica	RG	(13) Produzione, stoccaggio, imbottigliamento e distribuzione GPL	Attivo
17	Femar Logistica S.r.l.	NU106	Catania	CT	(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)	Attivo
18	Priolo Servizi S.c.p.A.	NU107	Melilli	SR	(20) Stoccaggio, trattamento e smaltimento rifiuti	Attivo
19	Enel Produzione S.p.A.	NU113	Porto Empedocle	AG	(09) Produzione, fornitura e distribuzione energia	Attivo
20	Regalgas di Grasso C&C	NU117	Termini Imerese	PA	(14) Stoccaggio di GPL	Attivo
21	SOL Gas Primari S.r.l.	NU121	Augusta	SR	(22) Impianti chimici	Attivo
22	Doragas S.r.l.	NU122	Canicattì	AG	(14) Stoccaggio di GPL	Attivo
23	Sol.In.Par Srl	NU123	Mazara del Vallo	TP	(09) Produzione, fornitura e distribuzione energia	Non attivo
24	Pavoni & C. S.p.A.	NU124	Ramacca	CT	(18) Produzione e stoccaggio fertilizzanti	Attivo
25	Stromboli Solar S.r.l.	NU128	Trapani	TP	(09) Produzione, fornitura e distribuzione energia	In costruzione



5. Effetto Domino

Per le finalità di cui all'art. 19 del D.Lgs 105/2015 il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, con disposto prot. n. 30762 del 20/09/2019, ha individuato un gruppo di lavoro, composto da due funzionari della Direzione Regionale VVF per la Sicilia, un funzionario della Regione Siciliana, Ass.to Territorio e Ambiente, un funzionario di ARPA Sicilia e un Funzionario di INAIL, nominato con l'incarico di effettuare uno studio preliminare per l'individuazione degli stabilimenti e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti siti nella Regione Siciliana, tra i quali esiste la possibilità di effetto domino a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi.

Nello studio sono stati individuati 5 gruppi domino preliminari, che si riportano nella tabella sottostante.

Gruppo Domino	Provincia	Stabilimenti
GDP CL1	Caltanissetta	Raffineria di Gela
		Ecorigen
		Enimed – C.R.O.P.P.
GDP ME1	Messina	Raffineria di Milazzo – R.A.M.
		A2a Energie future
GDP SR1	Siracusa	ISAB Impianti Sud
		ISAB Impianti IGCC/SDA
		AIR Liquide
GDP SR2	Siracusa	ISAB Nord
		Versalis
		Priolo Servizi
GDP SR3	Siracusa	Sonatrach Raffineria Italiana
		Sonatrach Deposito Oli Minerali
		Sasol Italy
		Sol

Il medesimo gruppo di lavoro, sulla base delle informazioni scambiate tra i gestori degli stabilimenti costituenti i gruppi domino preliminari e dei relativi studi prodotti, ha individuato i seguenti Gruppi Domino Definitivi:

Sigla	Stabilimenti	Soglia	Conclusioni
GDP CL1	Raffineria di Gela	S	Gruppo Domino Definitivo
	Ecorigen	S	
	Enimed C.R.O.P.P.	I	
GDP SR2	ISAB Nord	S	Gruppo Domino Definitivo
	Versalis	S	
	Priolo Servizi	I	

Dalla tabella sopra riportata emerge che, a fronte di 5 Gruppi domino Preliminari individuati, solo per due si sono verificate le condizioni per l'individuazione di Gruppo domino Definitivo. All'interno di tali Gruppi Domino rientrano gli stabilimenti di soglia inferiore **EniMed C.R.O.P.P.** e **Priolo Servizi**.

1. Gruppo Domino Preliminare CL1 – Gruppo Domino DEFINITIVO

I tre stabilimenti (Raffineria di Gela, EniMed ed Eco-Rigene) erano stati considerati Gruppo domino preliminare in quanto interconnessi funzionalmente e costituenti parco industriale, così come definito all'allegato E, parte 1, punto 2, lettera l). Sulla base delle informazioni scambiate fra i Gestori degli stabilimenti del gruppo, nello studio trasmesso è stata verificata la presenza di apparecchiature,



elementi e installazioni in generale, presenti all'interno del perimetro degli stabilimenti, potenzialmente interessati dagli effetti degli scenari della Raffineria di Gela su EniMed e viceversa e di Raffineria di Gela su Eco-Rigen e viceversa.

2. Gruppo Domino Preliminare ME1

I due stabilimenti (Raffineria di Milazzo e a2a energiefuture), sono stati considerati Gruppo domino preliminare in quanto interconnessi funzionalmente e costituenti parco industriale, così come definito all'allegato E, parte 1, punto 2, lettera l). Effettuata la valutazione dello studio prodotto dai gestori delle società tra i due stabilimenti non sussistono le condizioni di cui all'appendice A dell'allegato E al D.Lgs 105/2015 per il verificarsi di effetti domino.

3. Gruppo Domino Preliminare SR1

I tre stabilimenti (ISAB s.r.l Impianti Sud, Air Liquide e ISAB s.r.l. Impianti IGCC/SDA) sono stati considerati Gruppo domino preliminare in quanto interconnessi funzionalmente e costituenti parco industriale, così come definito all'allegato E, parte 1, punto 2, lettera l). Le risultanze dello studio prodotto dai Gestori dei tre stabilimenti hanno evidenziato che non esistono effetti domino (primari o secondari diretti o indiretti), determinati dagli scenari incidentali considerati nei rispettivi rapporti di sicurezza.

I tre stabilimenti tuttavia sono inseriti, con gli stabilimenti del Gruppo Domino Definitivo SR2 e del Gruppo Domino Preliminare SR3, nell'intera Area Industriale di Augusta, Melilli, Priolo e Siracusa, per la quale necessita uno ***Studio di Sicurezza integrato per l'intera Area.***

4. Gruppo Domino Preliminare SR2 - Gruppo Domino DEFINITIVO

I tre stabilimenti (ISAB Nord, Versalis e Priolo Servizi) sono stati considerati Gruppo domino preliminare in quanto interconnessi funzionalmente e costituenti parco industriale, così come definito all'allegato E, parte 1, punto 2, lettera l). I tre gestori, nel documento condiviso prodotto, hanno individuato effetti domino "di tipo indiretto" tra i tre stabilimenti gli stessi, pertanto, costituiscono un gruppo domino definitivo.

Ai fini dell'individuazione dell'Area ad elevata concentrazione di stabilimenti R.I.R. tra i quali è possibile l'effetto domino, ai sensi dell'Allegato E parte 2 paragrafo 3, i tre stabilimenti costituiscono **Area R.I.R.**

I tre stabilimenti sono inseriti, con gli stabilimenti del Gruppo Domino Preliminare SR1 e del Gruppo Domino Preliminare SR3, nell'intera Area Industriale di Augusta, Melilli, Priolo e Siracusa, per la quale necessita uno ***Studio di Sicurezza integrato per l'intera Area.***

5. Gruppo Domino Preliminare SR3

I quattro stabilimenti (Raffineria Sonatrach s.r.l. – Deposito Sonatrach s.r.l. – Sasol Italy s.p.a e SOL s.p.a) sono stati considerati Gruppo domino preliminare in quanto interconnessi funzionalmente e costituenti parco industriale, così come definito all'allegato E, parte 1, punto 2, lettera l). Le risultanze dello studio prodotto dai gestori hanno evidenziato che non esistono effetti domino (primari o secondari diretti o indiretti), determinati dagli scenari incidentali considerati nei rispettivi rapporti di sicurezza.

I quattro stabilimenti tuttavia sono inseriti, con gli stabilimenti del Gruppo Domino Definitivo SR2 e del Gruppo Domino Preliminare SR1, nell'intera Area Industriale di Augusta, Melilli, Priolo e Siracusa, per la quale necessita uno ***Studio di Sicurezza integrato per l'intera Area.***



6. Esiti Primo Ciclo Ispezioni

La programmazione del primo ciclo delle ispezioni ordinarie, che, avviata nel 2019, si è conclusa nel 2022, è stata effettuata sulla base di livelli di priorità individuati tenendo conto dei seguenti parametri di riferimento:

1. pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati di cui alla tabella a) riportata in Appendice 1 all'Allegato H del D. Lgs 105/2015;
2. collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche del territorio circostante: presenza di centri abitati, edifici a servizio della collettività (scuole, ospedali..), insediamenti industriali, infrastrutture (strade, ferrovie...) e elementi di vulnerabilità (aree protette..).

Nella programmazione del primo ciclo non sono stati considerati, perché ancora non disponibili, i seguenti parametri:

1. risultanze delle ispezioni precedenti (soltanto alcuni impianti, nel 2010 erano stati sottoposti a verifiche direttamente dal Ministero Ambiente);
2. segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
3. possibili effetti domino.

Il programma delle ispezioni 2019-2021 (prorogato al 2022 in ragione dei rallentamenti e dei ritardi generati dall'emergenza da COVID 19) è stato predisposto in modo da assicurare che tutti gli stabilimenti di soglia inferiore venissero sottoposti a ispezione nel triennio, nel rispetto delle frequenze stabilite dalla norma – D.Lgs. 105/2015 – Allegato H, punto 4.3.

Su un totale di 26 stabilimenti di soglia inferiore, sono state disposte 23 ispezioni in quanto:

- 2 stabilimenti risultavano non attivi: NU115 – Enel Produzione di Augusta (SR)e NU123 – Sol.In.Par di Mazara del Vallo (TP);
- 1 stabilimento risultava in costruzione: NU128 – Stromboli Solar di Partanna (TP)

Si riportano di seguito gli esiti del primo ciclo di ispezioni riferiti a ciascuna programmazione annuale.

	N°	Ragione Sociale	Codice Ministero	Avvio	R.F.I.	Conclusione
Anno 2019	1	ENIMED S.p.A. – Centro Olio Ragusa	NU093	D.D.G. n. 908 del 03/12/2018	Prot. n. 11841 del 26/02/2021	Prot. n. 14521 del 09/03/2021
	2	S.E.M.S.r.l.	NU089	D.D.G. n. 1068 del 19/12/2018	Prot. n. 85334 del 20/12/2021	Prot. n. 42021 del 07/06/2022
	3	SOL Gas primari S.r.l.	NU121	D.D.G. n. 1070 del 19/12/2018	Prot. n. 11836 del 26/02/2021	Prot. n. 14527 del 09/03/2021
	4	GE.D.ES. S.r.l. - Gestione Depositi Esplosivi S.r.l.	NU090	D.D.G. n. 1082 del 09/12/2019	Prot. n. 74819 del 14/10/2022	Prot. n. 83954 del 18/11/2022
	5	VERSALIS S.p.A.	DU023	D.D.G. n. 1086 del 09/12/2019	Prot. n. 52834 del 29/07/2021	Prot. n. 66175 del 30/09/2021
	6	FEMAR LOGISTICA S.r.l.	NU106	D.D.G. n. 1044 del 04/12/2019	Prot. n. 61553 del 13/09/2021	Prot. n. 86024 del 22/12/2021
	7	MILANA CARBURANTI S.r.l.	NU053	D.D.G. n. 1084 del 09/12/2019	Prot. n. 53327 del 14/09/2020	Prot. n. 14517 del 09/03/2021
	8	Industria Meridionale Alcolici - I.M.A. Sr.l.	DU017	D.D.G. n. 1048 del 04/12/2019	Prot. n. 71494 del 03/12/2020	Prot. n. 14511 del 09/03/2021



Anno 2020	N°	Ragione Sociale	Codice Ministero	Avvio	R.F.I.	Conclusione
	1	ENIMED S.p.A. – Nuovo Centro Olio	NU096	D.D.G. n. 561 del 16/06/2020	Prot. n. 51869 del 27/07/2021	Prot. n. 86043 del 22/12/2021
	2	D.M. SERVIZI S.p.A.	NU059	D.D.G. n. 23 del 06/02/2020	-----	-----
	3	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l.	DU002	D.D.G. n. 22 del 06/02/2020	Prot. n. 34880 del 27/05/2021	Prot. n. 66187 del 30/09/2021
	4	ARAGAS s.n.c. di Castellana Raimondo Domenico & C.	NU074	D.D.G. n. 21 del 06/02/2020	Prot. n. 42826 del 25/06/2021	Prot. n. 86012 del 22/12/2021
	5	ENEL PRODUZIONE S.p.A.	NU113	D.D.G. n. 562 del 16/06/2020	Prot. n. 35644 del 31/05/2021	Prot. n. 66181 del 30/09/2021
	6	ELGAS S.r.l. (già SO.GE.GAS S.r.l.)	DU028	D.D.G. n. 558 del 16/06/2020	Prot. n. 52973 del 30/07/2021	Prot. n. 83972 del 18/11/2022
	7	REGALGAS DI GRASSO C&C S.a.s.	NU117	D.D.G. n. 563 del 16/06/2020	Prot. n. 85011 del 17/12/2021	Prot. n. 42025 del 07/06/2022

Anno 2021	N°	Ragione Sociale	Codice Ministero	Avvio	R.F.I.	Conclusione
	1	ENIMED S.p.A. – Centro Raccolta Olio Perla e Prezioso	NU098	D.D.G. n. 549 del 19/05/2021	Prot. n. 72724 del 25/10/2021	Prot. n. 86060 del 22/12/2021
	2	PRIOLO SERVIZI S.c.p.A.	NU107	D.D.G. n. 536 del 19/05/2021	Prot. n. 75890 del 19/10/2022	Prot. n. 83878 del 18/11/2022
	3	BLUOIL S.r.l.	NU105	D.D.G. n. 539 del 19/05/2021	Prot. n. 84316 del 15/12/2021	Prot. n. 42020 del 07/06/2022
	4	Sonatrach – Deposito di Augusta	NU069	D.D.G. n. 538 del 19/05/2021	-----	-----
5	GELA GAS	DU016	D.D.G. n. 537 del 19/05/2021	Prot. n. 6892 del 04/02/2022	Prot. n. 42023 del 07/06/2022	

Anno 2022	N°	Ragione Sociale	Codice Ministero	Avvio	R.F.I.	Conclusione
	1	Doragas S.r.l.	NU122	D.D.G. n. 460 del 06/06/2022	Prot. n. 69753 del 27/09/2022	Prot. n. 83919 del 18/11/2022
	2	Pavoni & C. S.p.A.	NU124	D.D.G. n. 461 del 06/06/2022	Prot. n. 508 del 04/01/2023	-----
3	Levantoil – Deposito costiero	NU065	D.D.G. n. 459 del 06/06/2022	Prot. n. 2683 del 16/01/2023	-----	



7. Programmazione attività ispettiva

Si riportano di seguito i programmi annuali per il triennio 2023 – 2025. Il programma triennale è stato elaborato in modo da assicurare che tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siano sottoposti a ispezione, nel triennio 2023 – 2025.

La programmazione è da considerare suscettibile di modifiche, sia a seguito di ulteriori dati desumibili dall'aggiornamento delle notifiche di cui all'art. 13 del D. Lgs. 105/2015, sia per le eventuali variazioni in relazione all'ambito di applicazione del D. Lgs. 105/2015, sia a seguito di ispezione che ne richieda una di tipo straordinario prima dei 3 anni.

Anno 2023	N°	Ragione Sociale	Codice Ministero	Provincia	Attività
	1	Milana Carburanti	NU053	RG	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento...)
	2	I.M.A. - Industria Meridionale Alcolici	DU017	TP	(28) Industrie alimentari e delle bevande
	3	SOL Gas Primari	NU121	SR	(22) Impianti chimici
	4	EniMed – S.p.A. - Centro Olio Ragusa	NU093	RG	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento...) (3) Attività minerarie
	5	Air Liquide Italia Produzione	DU002	SR	(22) Impianti chimici
	6	Enel Produzione – Centrale Termoelettrica di Porto Empedocle	NU113	AG	(9) Produzione, fornitura e distribuzione energia
	7	Aragas s.n.c. di Castellana Raimondo	NU074	AG	(14) Stoccaggio GPL

Anno 2024	N°	Ragione Sociale	Codice Ministero	Provincia	Attività
	1	EniMed – S.p.A. - Nuovo Centro Olio	NU096	CL	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento...) (3) Attività minerarie
	2	Versalis S.p.A. - Stabilimento di Ragusa	DU023	RG	(22) Impianti chimici Fabbricazione di plastica e gomma
	3	Femar Logistica S.r.l.	NU106	CT	(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)
	4	Bluoil S.r.l.	NU105	RG	(39) Altra attività Stoccaggio, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di GPL
	5	S.E.M. S.r.l.	NU089	PA	Deposito di esplosivi di uso civile
	6	EniMed – S.p.A. - Centro Raccolta Olio Perla e Prezioso	NU098	CL	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento...) (3) Attività minerarie
	7	Regalgas di Grasso C.& C. s.a.s. - Sede di Termini Imerese	NU117	PA	(14) Stoccaggio GPL



Anno 2025	N°	Ragione Sociale	Codice Ministero	Provincia	Attività
	1	Gela Gas	DU016	CL	(13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di GPL
	2	Ge.D.Es. S.r.l. - Deposito di Sambuca di Sicilia	NU090	AG	(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi
	3	Priolo Servizi S.c.p.A.	NU107	SR	(20) Stoccaggio, trattamento e smaltimento rifiuti
	4	Doragas S.r.l.	NU122	AG	(14) Stoccaggio di GPL (13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di GPL
	5	Pavoni & C. S.p.A.	NU124	CT	(18) Produzione e stoccaggio fertilizzanti
	6	Levantoil – Deposito costiero	NU065	TP	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento...)
	7	D.M. Servizi S.p.A.	NU059	CT	(39) Altra attività - Deposito fitofarmaci
	8	Sonatrach – Deposito di Augusta	NU069	SR	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento...)